



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
25	08/09/2017	50	2	2

Oggetto

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLE LEGGI 689/1981 E 122/1992 E DEL D.P.R. 558/1999, ART.10. ORDINANZA/INGIUNZIONE CONFISCA E RATEIZZO NEI CONFRONTI DI xxxxxxxxxxxxxxxx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 7C258AA93BF79A9210DE8E3411A65E0496571B6F

Frontespizio Allegato : 05C3413DCE6778771F682E602D9F63B3F78AC555

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571, di attuazione degli artt.15 e 17 della L. 689/1981, che detta norme sulle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015 come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 05/02/1992, n. 122, che, tra l'altro, disciplina le attività di autoriparazione;
- il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- l'art. 10, in particolare, del succitato D.P.R. 558/1999, recante disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la Circolare del 06.02.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi che, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 dalla L. 05.02.1992, n. 122, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO:

- del processo verbale di infrazione elevato e notificato in data xxxxxxxxxxxxxx, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxxxx, senza essere regolarmente iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;
- dell'elenco delle attrezzature, che si allega in fotocopia alla presente Ordinanza per formarne parte integrante, che con il verbale xxxxx sono state poste sotto sequestro ed affidate in custodia giudiziaria al Sigxxxxxxxx;
- dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui l'art. 11 della L. 689/1981 e dell'art. 10 della L. 122/1992;
- del disposto dell'Art. 10, comma 2, della L. 122/1992 che prevede nel caso in esame l'irrogazione di una sanzione consistente nel pagamento di una somma da 5.164,57 a 15.493,71 Euro e la confisca delle attrezzature;
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

ATTESO che risulta la responsabilità del trasgressore, e che il medesimo non ha presentato ricorso nei termini di legge né ha obblato la sanzione;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di \. 5.164,57, più\ 5,88 per spese di notifica;

VISTA la richiesta dell'interessato di cui al prot xxxxxx con cui si chiede il pagamento rateizzato della sanzione in caso di condizioni economiche disagiate ai sensi dell'art. 26 della L.689/81 e dell'art.10 della L.R.13/83;

PRESO ATTO che il SIG. xxxxx ha richiesto la concessione della massima dilazione per disagiate condizioni economiche;

RITENUTO di accogliere l'istanza del SIG.xxxxxx e di fissare in xxxx rate mensili il pagamento dell'obblazione, facendo gravare sulla prima rata, oltre gli interessi, anche le spese e sui ratei successivi, contabilizzati in misura costante, gli interessi legali a scalare stabiliti nella misura del 0,1%;

ATTESO:

- che di conseguenza, il prospetto delle somme da pagare in forma rateizzata è quello riportato nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, ferma restando la facoltà del trasgressore di poter estinguere in ogni momento il debito mediante unico pagamento;

- che il primo rateo mensile dovrà essere corrisposto nel termine perentorio di gg. 30 dalla notifica del medesimo e i successivi ratei dovranno essere corrisposti con cadenza mensile a decorrere da detta scadenza;

- che, decorso inutilmente anche per una sola rata il termine mensile, il SIG.xxxxxx sarà tenuto a pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

ORDINA E INGIUNGE

al Sig.xxxxxdi **pagare**, quale sanzione amministrativa per aver esercitato, in violazione dell'art. 10 della legge 5/2/1992, n. 122, l'attività di xxxxx senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane prevista dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 18/12/1999, n. 558, la somma di €. 5.164,57, più €. 5,88 per spese di notifica, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81; Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. **21965181**, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n.**1220** - Napoli, nell'intesa che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa alla **Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico-U.O.D. 02 Is. A/6, 80143 _Napoli**, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento (**inviare via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it**)

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 5.164,57 sul capitolo di entrata 50, imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2017 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titol o	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identifi c Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.01.00 0	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titol o	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identifi c Entrata UE	Perimetro sanità
260 0	3	30500	3050200	3.05.02.03.00 0	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che ☐ l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017.

DISPONE

inoltre **la confisca**, decorsi i termini di cui all'art. 18, u.c., della L.689/1981, delle attrezzature, di cui al processo verbale del 16/01/2013 elevato a carico del trasgressore da parte degli Organi di vigilanza e di controllo sul territorio; tali attrezzature sono riportate nell'elenco allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

CONCEDE

- al SIGxxxxxx , la possibilità di pagare la sanzione amministrativa di €. 5.164,57, più €. 5,88 per spese in

maniera rateizzata in xx ratei aventi cadenza mensile a decorrere dalla prima, come dall'unito prospetto A) che forma parte integrante del presente decreto.

Il primo rateo mensile dovrà essere corrisposto nel termine perentorio di gg. 30 dalla notifica del presente decreto. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il fissato termine mensile, il SIG. xxxxxx è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione e, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e dell'art. 12 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13.

Resta comunque ferma la facoltà del trasgressore destinatario del presente Decreto di poter estinguere il debito mediante unico pagamento.

I pagamenti così come determinati dovranno essere effettuati mediante versamento sul c/c postale n. **21965181**, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. **1220** – Napoli. Il destinatario del presente provvedimento dovrà trasmettere copia della ricevuta dei versamenti alla Regione Campania, **Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02** Centro Direzionale – Is. A/6, 80143 – Napoli, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento. (eventualmente via mail a n.franco@maildip.regione.campania.it).

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art.18, 6° comma, della L.689/1981 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;

- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;

-nonché va notificata al trasgressore.

Sabrina Beneduce

ALLEGATO A) – PROSPETTO RATEI COMPRENSIVI DI SPESE ED INTERESSI

N. RATA	Q.CAP.	INTERESSI	TOT.MENSILE
1	€. 171,72 (comprehensive di spese in €5,88)	€. 0,86	€. 178,46
2	€. 171,75	€. 0,83	€. 172,58
3	€. 171,77	€. 0,80	€. 172,57
4	€. 171,80	€. 0,77	€. 172,57
5	€. 171,83	€. 0,75	€. 172,58
6	€. 171,86	€. 0,72	€. 172,58
7	€. 171,89	€. 0,69	€. 172,58
8	€. 171,92	€. 0,66	€. 172,58
9	€. 171,95	€. 0,63	€. 172,58
10	€. 171,98	€. 0,60	€. 172,58
11	€. 172,00	€. 0,57	€. 172,57
12	€. 172,03	€. 0,55	€. 172,58
13	€. 172,06	€. 0,52	€. 172,58

14	€. 172,09	€. 0,49	€. 172,58
15	€. 172,12	€. 0,46	€. 172,58
16	€. 172,15	€. 0,43	€. 172,58
17	€. 172,18	€. 0,40	€. 172,58
18	€. 172,20	€. 0,37	€. 172,57
19	€. 172,23	€. 0,34	€. 172,57
20	€. 172,26	€. 0,32	€. 172,58
21	€. 172,29	€. 0,29	€. 172,58
22	€. 172,32	€. 0,26	€. 172,58
23	€. 172,35	€. 0,23	€. 172,58
24	€. 172,38	€. 0,20	€. 172,58
25	€. 172,41	€. 0,17	€. 172,58
26	€. 172,43	€. 0,14	€. 172,57
27	€. 172,46	€. 0,12	€. 172,58
28	€. 172,49	€. 0,09	€. 172,58
29	€. 172,52	€. 0,06	€. 172,58
30	€. 172,55	€. 0,03	€. 172,58